



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

Ordinanza N. 114 del 04.08.2012

Prot. N. 10733 del 06.08.2012

Oggetto: Divieto di abbandono degli escrementi di cani e/o altri animali in aree pubbliche ed obbligo di raccolta e conferimento in appositi contenitori.

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute da parte dei cittadini che manifestano grande contrarietà all'abituale presenza di escrementi di cani e/o animali sul suolo pubblico, e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e negli spazi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini;

Accertato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa del malcostume diffuso tra i proprietari e/o conduttori di animali che durante le passeggiate abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro corretto smaltimento;

Visto che le aree pubbliche sopra citate, a causa della predetta incuria si presentano sempre più frequentemente insudiciate con grave degrado per l'intero territorio comunale;

Evidenziato che l'amministrazione comunale, nella consapevolezza dell'intollerabilità di siffatte conseguenze, onde evitare il reiterarsi dei predetti fenomeni, ha ritenuto doveroso assumere opportuni provvedimenti organizzativi per reprimere e al tempo stesso prevenire le situazioni di degrado e le conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

Specificato che, nell'ottica della prevenzione ed in concomitanza con l'avvio della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani, si è disposto che nelle predette aree pubbliche, fossero collocati in aree individuate in considerazione della maggiore concentrazione o "passeggio" dei cani appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni di animali;

Richiamata al riguardo la precedente ordinanza n.122/2011 recante obblighi per i proprietari e/o detentori dei cani e specificamente l'art. 3 ad oggetto -Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni- che testualmente recita: *E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":*

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;*
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;*

Richiamata al riguardo la precedente ordinanza prot. n.9246/2012, ad oggetto Avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta";

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a garantire che gli escrementi dei cani e/o degli altri animali depositati nelle aree pubbliche, e prelevati dai proprietari e/o incaricati della detenzione mediante l'utilizzo di Kit per la pulizia o altro idoneo contenitore e/o attrezzatura, vengano conferiti nei contenitori per la raccolta delle deiezioni di animali oltre che nei cestelli porta rifiuti indifferenziati presenti su strade e aree pubbliche;

Visto l'art. 83 del DPR 320/54;

Vista la legge n.281/81, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Visto l'art. 672 del C.P.;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di Igiene Urbana;

Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Vista la precedente ordinanza sindacale n.190 del 4/7/2001;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza, ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani e/o animali, di provvedere affinché gli escrementi depositati nelle aree pubbliche previo utilizzo del KIT per la pulizia o altro idoneo contenitore e/o attrezzatura, vengano conferiti nei contenitori per la raccolta delle deiezioni di animali oltre che nei cestelli porta rifiuti indifferenziati presenti su strade e aree pubbliche.

È assolutamente vietato abbandonare i sacchetti su aree pubbliche ovvero depositarli nei cestini portarifiuti ovvero negli altri contenitori della raccolta differenziata.

Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. **50,00**, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata. La recidiva si ha con l'accertamento della violazione anche se vi è stata oblazione del primo caso.

ORDINA altresì

Alla società Ambi.En.Te S.P.A. con sede legale in Ciampino, p.zza Kennedy n°15, con decorrenza dalle ore 00,01 del 06.08.2012 e fino a revoca della presente ordinanza, di procedere allo svuotamento degli appositi contenitori per la raccolta degli escrementi sopra descritti, con la frequenza e con le medesime modalità di svuotamento degli altri cestini portarifiuti indifferenziati presenti su strade ed aree pubbliche.

DEMANDA

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, e a tutte le altre forze dell'ordine e ad altro personale all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, divulgazione a mezzo affissione di pubblici manifesti e a mezzo organi di informazione.

Il Sindaco

(Danilo Sordi)

